

**TRIBUNALE DI CROTONE, SEZ. CIVILE - GIUDICE FRANCESCO MURGO.**

**Sentenza 12.3.2013 n. 309; Giudice MURGO; Comune (Avv. Giuseppe Migale) c/ M.E. (Avv. Domenico Lioi);**

**Opposizione di M.E. a ingiunzione di pagamento di oneri concessori emessa dal Comune di... nei suoi confronti per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria– Ingiunzione di pagamento degli oneri concessori dovuti, maggiorati del doppio a titolo di sanzione, per un totale di € 19.574,00, emessa dal Comune di... nei confronti di M.E. ex art. 2 R.D. n. 639/1910 per mancato perfezionamento del pagamento effettuato con bollettini postali falsi. –fattispecie-**

“L’opponente non ha contestato la debenza del contributo ma ha obiettato l’illegittimità del ricorso alla procedura d’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, senza considerare che in tal modo l’amministrazione non agiva ancora in via esecutiva ma esercitava proprio quel potere di accertamento finalizzato alla precostituzione di un titolo esecutivo”.

“Quanto alla dedotta truffa, basterebbe affermare che non vi è alcuna prova dei raggiri o degli artifici (meramente affermati) di cui l’opponente sarebbe stata vittima e comunque, in ossequio al principio di autoresponsabilità, nonché di titolarità della concessione in capo alla stessa essa risponde in ogni caso del mancato pagamento dei contributi dovuti; se non fosse che alla stessa opponente è stato recapitato avviso di conclusioni di indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per aver falsificato due bollettini postali intestati al Comune di ... per la somma di € 9.842,00 e 310,00, nonché per aver contraffatto il timbro dell’Ufficio Postale, in tal modo creando l’apparenza di aver eseguito il pagamento del contributo ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria!”.

“Il Giudice Unico Dr. Francesco Murgo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.E. contro Comune di Cutro...così provvede:

-dichiara inammissibile l’opposizione nella parte in cui si contesta l’entità della sanzione irrogata.

-respinge per il resto l’opposizione e per l’effetto conferma la ingiunzione fiscale n. 23/2010 emessa nei confronti dell’opponente.

-Condanna l’opponente alla refusione delle spese di lite comprensive della fase interinale di sospensione del titolo, che si liquidano in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.

**IL GIUDICE Dr. Francesco Murgo**

## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE-SEZ. I.

**Sentenza 23.9.2013 n. 145/1/13 dep. il 5.11.2013; Pres. Dr. R. Lucente, Comp. Rel. Avv. A. Laino, Comp. Dr. G. Trocino; A. (Avv. Francesco Pagliuso) c/ Comune (Avv. Giuseppe Migale) ;**

**Opposizione di A. a ruolo straordinario e a cartella di pagamento I.C.I. anni 2002, 2003, 2004 e 2005 emesse rispettivamente dal Comune e da E. nei suoi confronti per il pagamento totale I.C.I. di € 343.268,35 in seguito a decadenza del beneficio del condono tributario – A. nella opposizione eccepisce e chiede la nullità e l'illegittimità del ruolo straordinario perché, a suo dire, emesso in violazione dell'art. 11 D.P.R. 602/1973 che richiede per la sua emissione lo stato di insolvenza, oltre ad eccepire la decadenza della pretesa impositiva del Comune.**

**-fattispecie-**

### ***“MOTIVI DELLA DECISIONE”***

“La Commissione, valutate le argomentazioni svolte dalle parti e la documentazione prodotta ritiene il ricorso infondato. Le deduzioni di parte ricorrente sono apparse pretestuose e prevalentemente incentrate sulla eccezione di illegittimità del ruolo straordinario emesso dal Comune di..., atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata. La suddetta eccezione di illegittimità è stata motivata richiamando l'art. 11 del D.P.R. 602/73 che il Comune avrebbe violato nell'emettere il ruolo straordinario sopracitato. Ma, nel caso di specie, si osserva che lo stato di insolvenza della società ricorrente è apparso palese e, soprattutto, implicitamente riconosciuto dalla stessa nel momento in cui ha richiesto di aderire al condono, deliberato dal Comune, per l'I.C.L 2002 - 2003 - 2004 - 2005 ma, successivamente dopo il pagamento dell'acconto condono I.C.I. di euro 35.000,00 non ha provveduto al versamento delle rimanenti rate dando luogo così agli avvisi di accertamento fino alla conseguente emissione della cartella di euro 343.268,35, impugnata con l'odierno ricorso”.

“Infine con l'altra eccezione sollevata circa l'intempestività degli avvisi di accertamento notificati, parte ricorrente deduce una intervenuta decadenza della pretesa impositiva. Si rileva in proposito che il comune opposto, con la documentazione prodotta, ha dimostrato di aver rispettato tutti i termini previsti dalla legge in materia e di non essere affatto decaduto dal diritto di pretendere l'I.C.I. dalla Società A. L'Equitalia ha giustamente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva,

stante la dissertazione di parte ricorrente incentrata sul merito dell'imposizione tributaria di competenza dell'Ente opposto.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 460/12, proposto da A., così provvede:

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte resistente,

Comune di..., in persona del suo sindaco pro-tempore”.

Crotone, li 23.9.2013

**IL RELATORE** Avv. Antonio Laino

**IL PRESIDENTE** Dott. Raffaele Lucente

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE-SEZ. II.**

**Sentenza 29.1.2015 n. 113/02/15 dep. il 26.2.2015; Pres. Dr. B. Gariani, Comp. Rel. Dr. G. Trocino, Comp. Dr. R. Scavelli; Alberghi del Mediterraneo (Avv. Francesco Pagliuso) c/ Comune (Avv. Giuseppe Migale) ; Equitalia Sud s.p.a (Avv. Carmela Parise)**

**Opposizione di Alberghi a cartella di pagamento T.A.R.S.U. anni 2006, 2007, 2008 e 2009 emesse rispettivamente dal Comune e da E. nei suoi confronti per il pagamento totale I.C.I. di € 63.057,51 – Alberghi nella opposizione eccepisce e chiede l'illegittimità iscrizione a ruolo, l'indeterminatezza della pretesa tributaria, la presunta e tardiva esecutività del ruolo, la presunta e mancata allegazione dell'atto presupposto emesso dal Comune e, infine, la presunta mancata sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento. Previa sospensione chiedeva l'annullamento della stessa cartella con vittoria di spese ed onorari di lite.**

**-fattispecie-**

***“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” E “MOTIVI DELLA DECISIONE”***

All'udienza odierna, dall'esame degli atti presenti nel fascicolo di causa il Collegio rileva che l'Ufficio Tributario del comune di Cutro, sulla base dell'avviso di accertamento n. 20100000359 del 26/9/2011 notificato il 20/10/2011, per infedele denuncia TARSU per gli anni dal 2006 al 2009, richiedeva il pagamento di € 63.057,51 entro sessanta giorni. Per cui risulta che l'avviso è stato regolarmente notificato; il ruolo emesso n. 2012-005191 è stato reso esecutivo il 3/09/2012 e la cartella di pagamento n. 034-20120042053451 è stata pur essa regolarmente notificata il 15/11/2012. Pertanto, appare oltremodo chiaro che tutti i termini di legge previsti sono stati rispettati e, quindi i motivi del ricorso, siccome appaiono pretestuosi, non possono essere accolti.

P.Q.M.

Il collegio, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Alberghi Mediterraneo S.R.L., in data 8/01/2013, così provvede: "rigetta il ricorso. Condanna la Società ricorrente alle spese di causa che si liquidano in € mille in favore del comune di Cutro ed in € cinquecento in favore dell'Equitalia.”,

Crotone lì 29/01/2015.

***IL RELATORE: Dr. Giuseppe Trocino***

***IL PRESIDENTE: Dr. Bruto Gariani***